

Codice A1817B

D.D. 24 marzo 2020, n. 796

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 72/2020 relativa alla realizzazione di un ponticello pedonale sul rio Schelp e di una difesa spondale in sinistra idrografica del Rio Schelp e del Fiume Toce, nell'ambito del progetto di realizzazione nuovo parcheggio a servizio del percorso panoramico della cascata del Toce, in loc. Sottofrua del Comune di Formazza (VB). Richiedente: Comune di Formazza (VB).



ATTO N. DD-A18 796

DEL 24/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 72/2020 relativa alla realizzazione di un ponticello pedonale sul rio Schelp e di una difesa spondale in sinistra idrografica del Rio Schelp e del Fiume Toce, nell'ambito del progetto di realizzazione nuovo parcheggio a servizio del percorso panoramico della cascata del Toce, in loc. Sottofrua del Comune di Formazza (VB). Richiedente: Comune di Formazza (VB).

Premesso che:

in data 31/12/2019 ns. prot. n. 62459, il Comune di Formazza ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente alla "realizzazione di un ponticello pedonale sul rio Schelp e di una difesa spondale in sinistra idrografica del Rio Schelp e del Fiume Toce, nell'ambito del progetto di realizzazione nuovo parcheggio a servizio del percorso panoramico della cascata del Toce, in loc. Sottofrua";

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Andrea Bonacci in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto;

il Comune di Formazza ha approvato il progetto definitivo con D.G.C. n. 74 del 30/12/2019;

con nota prot. n. 4205 del 02/03/2020 il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha espresso il parere ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica.

a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione delle opere di difesa spondale di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, mentre per quanto riguarda l'attraversamento con ponticello pedonale questo Settore procederà al rilascio della concessione demaniale ai sensi del medesimo riferimento normativo.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Formazza ad eseguire le opere e gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza 31/12/2019 ns. prot. n. 62459, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa già esistenti, interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - eventuale materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in

relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nel parere del IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, prot. n. 4205 del 02/03/2020, espresso ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i..
2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, per quanto riguarda la realizzazione delle opere spondali, mentre per quanto attiene l'attraversamento con ponticello pedonale, lo stesso potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'